

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof. Avv. Nicola Rondinone | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 22 gennaio 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

In data 9.3.2006 il ricorrente stipulava un contratto con la banca convenuta che prevedeva la concessione di due linee di credito: da un lato, un finanziamento per acquisto di mobili; d'altro lato, la carta di credito revolving n. 6005981003702516121, trasmessa con lettera del 29.3.2006, tuttora in possesso del ricorrente e da questi mai utilizzata. Nel mese di dicembre 2011, il ricorrente riceveva l'estratto conto di operazioni poste in essere fino al 22.11.2011 e la contestuale richiesta di pagamento di € 40,00; le annotazioni in conto, secondo quanto riferito dall'intermediario, avrebbero riguardo ad una seconda carta di credito (n. 5486651635198114) utilizzata per due prelievi di contante di € 500,00 e di € 300,00, effettuati il 29.9.2011. Il ricorrente afferma di non aver mai richiesto né ricevuto tale carta di credito e non di non aver mai sottoscritto il relativo contratto.

Replica l'intermediario di aver fornito riscontro al ricorrente con nota del 4.4.2012, inviando copia della documentazione richiesta e illustrando i motivi per cui aveva inviato al cliente il preavviso di segnalazione presso un SIC nonché le ragioni per cui non poteva essere accolta la contestazione.

Con la sottoscrizione del contratto del 9.3.2006 il ricorrente prestava il proprio consenso all'apertura di una linea di credito *revolving* utilizzabile mediante carta di credito; la carta di credito è stata inviata al ricorrente a mezzo assicurata al recapito indicato nel contratto; il PIN è stato inviato separatamente per posta ordinaria dopo sei giorni, in busta anonima.

Dopo la segnalazione del ricorrente, la Banca ha chiesto a Poste Italiane di verificare l'effettivo recapito dello strumento di pagamento, ma la relativa documentazione sarebbe stata inviata al macero. Le operazioni di prelievo sono state perfezionate con la completa lettura della banda magnetica e del chip e la corretta digitazione del PIN; il PIN è unico,



noto esclusivamente al titolare, “assolutamente non decrittabile” ed è utilizzabile solo unitamente alla carta; non può essere ricavato dalla banda magnetica in quanto è ottenuto tramite una chiave di calcolo in possesso solo della società emittente e con l’utilizzo di determinati algoritmi. Le operazioni contestate sono state poste in essere cinque anni dopo la spedizione della carta; detto intervallo temporale escluderebbe l’ipotesi di un utilizzo fraudolento. Non sarebbe inoltre verosimile l’intercettazione della tessera e del codice segreto abbinato da parte dell’ignoto malfattore. La clausola II-10 delle condizioni generali della linea di credito attribuisce al titolare l’obbligo di custodia e di buon uso della carta. Le segnalazioni negative inviate a carico del ricorrente risultano infine conformi alla vigente normativa e sono state regolarmente preannunciate; esse si riferiscono al mancato pagamento di 7 rate per complessivi € 280,00 a fronte di un debito complessivo di € 915,13.

Il ricorrente chiede di dichiarare “illegittime le richieste di rimborso dell’intermediario” e di “ordinare la cancellazione di eventuali iscrizioni in centrale rischi”. La convenuta ha chiesto al Collegio di dichiarare infondato il ricorso.

DIRITTO

Giova in primo luogo rammentare come Banca d’Italia, con comunicato del 20.4.2010 (“*Credito revolving concesso con carte di credito*”¹), abbia espressamente richiamato gli intermediari alla scrupolosa osservanza del divieto di inviare strumenti di pagamento in assenza di esplicita richiesta del cliente, formulata in forma scritta.

Dai documenti versati in atti, risulta evidente che la banca convenuta non è stata in grado di produrre il contratto scritto relativo alla carta in questione. Alla carenza della forma scritta del contratto - richiesta *ad substantiam* dalla legge - non può in alcun modo sopperire il generico riferimento ad un precedente contratto di finanziamento personale, contenente una mera previsione della possibilità di rilasciare al cliente una carta di credito *revolving*. Né d’altro canto può sopperire a tale carenza l’indicazione, contenuta negli estratti conto mensili, inviati *ex post*, del fido accordato e del tasso di interesse applicato al rapporto. Ne discende che, in mancanza della forma scritta, il contratto relativo alla carta *revolving* di cui in ricorso è nullo ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (TUB).

Sotto altra luce, le operazioni disconosciute dal cliente sono successive all’entrata in vigore del D.Lgs. 11/2010 (1° marzo 2010) di recepimento della PSD (Direttiva 2007/64/CE). Il Collegio non può dunque che richiamare il proprio costante indirizzo in materia di operazioni di pagamento fraudolentemente eseguite *on-line*, non ancora recepito dall’intermediario in questione, secondo cui l’onere della prova di aver adottato le opportune misure di sicurezza per evitare fenomeni di uso non autorizzato della carta, e con esso il rischio della frode, rifluiscono a carico dell’intermediario. In questo caso, peraltro, non è applicabile neppure la franchigia, poiché appare di ogni evidenza il rischio di frodi su una carta, abusivamente attivata senza richiesta scritta del cliente, debba essere integralmente imputato all’intermediario ed alla sua scelta di inviare al cliente una carta *revolving* in assenza del relativo contratto.

Il ricorso non merita invece accoglimento con riguardo alla domanda di cancellazione della segnalazione. L’intermediario ha infatti chiarito come tale segnalazione trovasse titolo, non già nell’uso della carta revolving, bensì nell’omesso pagamento di 7 rate per complessivi € 280,00 verso un debito complessivo di € 915,13. Circostanza non contestata e dunque da assumere per pacifica.

¹ La versione integrale è pubblicata nel Bollettino di Vigilanza della Banca d’Italia n. 4, aprile 2010.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P. Q. M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta che nulla è dovuto a carico del ricorrente per il preteso uso della carta revolving, scad. 9/2011 n. 548.....114, non richiesta.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO

IL CASO.it